

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 12



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
19 gennaio 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 41/2010 della Commissione, del 18 gennaio 2010, recante rettifica delle versioni in lingua francese, lettone e polacca del regolamento (CE) n. 546/2003 riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 42/2010 della Commissione, del 15 gennaio 2010, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 2
- Regolamento (UE) n. 43/2010 della Commissione, del 18 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 4
- Regolamento (UE) n. 44/2010 della Commissione, del 18 gennaio 2010, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame 6
- Regolamento (UE) n. 45/2010 della Commissione, del 18 gennaio 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 39/2010 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2010 8

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2010/29/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 gennaio 2010, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010-25 gennaio 2015** 11

2010/30/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2009, che modifica l'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati ad essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2009) 9703] ⁽¹⁾**..... 14



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 41/2010 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2010

recante rettifica delle versioni in lingua francese, lettone e polacca del regolamento (CE) n. 546/2003 riguardante talune comunicazioni dei dati relativi all'applicazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192 in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In data 15 giugno 2009, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 504/2009 ⁽³⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 546/2003 ⁽⁴⁾. Nelle versioni in lingua francese, lettone e polacca del suddetto regolamento, la traduzione del termine «allevamento a terra» non era cor-

retta: una rettifica delle tre versioni linguistiche si rende pertanto necessaria. Detta rettifica non si applica alle altre versioni linguistiche.

- (2) Il regolamento (CE) n. 546/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 504/2009, deve pertanto essere rettificato.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento rettificativo riguarda solo le versioni in lingua francese, lettone e polacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽³⁾ GU L 151 del 16.6.2009, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 12.

REGOLAMENTO (UE) N. 42/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni esposte nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2010.

Per la Commissione,
a nome del presidente
László KOVÁCS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Prodotto composto di (% del peso): — erba d'orzo, polverizzata 28,8 — miele 27,5 — erba di frumento, polverizzata 21,5 — erba medica, polverizzata 21,5 — acido stearico 0,4 — pepe 0,25 — picolinato di cromo 0,01 (8,7 µg Cr per compressa). Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio sotto forma di compresse ed è usato come integratore alimentare (una compressa due volte al giorno).	2106 90 98	La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98. Il prodotto, per la sua composizione, presentazione e uso come integratore alimentare, non soddisfa gli obblighi della nota 2 b), punto 2, del capitolo 19. Il prodotto non soddisfa gli obblighi della nota complementare 1 del capitolo 30 poiché non vengono indicate le malattie specifiche per le quali il prodotto deve essere utilizzato, né la concentrazione delle sostanze attive. Non deve pertanto essere classificato come preparazione medicinale a base di erbe ai sensi della voce 3004. Il prodotto deve quindi essere classificato nell'ambito della voce 2106, come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, ed utilizzato come integratore dietetico, indicato per conservare buona salute e un generale benessere (cfr. anche note esplicative del SA relative alla voce 2106, secondo comma, punto 16).

REGOLAMENTO (UE) N. 43/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	122,3
	JO	64,0
	MA	56,4
	TN	112,1
	TR	115,2
	ZZ	94,0
0707 00 05	EG	174,9
	JO	101,4
	MA	76,9
	TR	113,4
	ZZ	116,7
0709 90 70	MA	152,8
	TR	127,2
	ZZ	140,0
0709 90 80	EG	225,1
	ZZ	225,1
0805 10 20	EG	52,6
	IL	58,0
	MA	51,8
	TN	68,2
	TR	55,8
	ZZ	57,3
0805 20 10	MA	85,1
	ZZ	85,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	52,8
	EG	67,7
	HR	59,0
	IL	70,1
	JM	120,8
	TR	64,3
	ZZ	72,5
0805 50 10	EG	64,8
	IL	88,6
	TR	74,7
	US	87,7
	ZZ	79,0
0808 10 80	CA	75,3
	CL	60,1
	CN	91,3
	MK	24,7
	US	126,9
	ZZ	75,7
0808 20 50	CN	66,3
	US	101,4
	ZZ	83,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 44/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2010****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2010 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2010 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.4.2010-30.6.2010 (%)
1	09.4211	0,432311
5	09.4215	12,484317

REGOLAMENTO (UE) N. 45/2010 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2010****recante modifica del regolamento (UE) n. 39/2010 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2010 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 39/2010 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (UE) n. 39/2010.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 39/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 39/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 11 del 16.1.2010, pag. 3.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2010

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	36,92
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	18,54
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	18,54
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	36,92

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.1.2010

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	155,97	101,75	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	165,85	155,85	135,85	98,98
Premio sul Golfo	41,51	15,40	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 23,48 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: — EUR/t

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2010

**recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo
26 gennaio 2010-25 gennaio 2015**

(2010/29/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305, in combinato disposto con l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, come condizione per essere membro titolare o supplente del Comitato delle regioni, oltre a quella di essere rappresentanti di collettività regionali e locali, di essere «titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta».
- (2) L'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che i membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
- (3) L'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie contiene la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni.
- (4) Il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni scade il 25 gennaio 2010; è opportuno pertanto procedere alla nomina dei nuovi membri e supplenti del Comitato delle regioni.
- (5) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato le proposte di membri e di supplenti presentate dai governi belga,

bulgaro, ceco, danese, estone, greco, spagnolo, francese, italiano, cipriota, lettone, lituano, lussemburghese, ungherese, maltese, olandese, austriaco, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finlandese, svedese e britannico e l'elenco dei 24 membri e dei 23 supplenti presentato dal governo tedesco ⁽¹⁾.

- (6) I membri e i supplenti proposti dal governo irlandese e un supplente proposto dal governo tedesco dovrebbero ora essere nominati al Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2010-25 gennaio 2015:

- in quanto membri, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I,
- in quanto supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

IRELAND

Mr Gerry BREEN

Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority

Ms Constance HANNIFY

Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority

Mr Denis LANDY

Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority

Mr Declan MCDONNELL

Member of Galway City Council and West Regional Authority

Mr Patrick MCGOWAN

Member of Donegal County Council and Border Regional Authority

Mr Brian MEANEY

Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority

Ms Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council and West Regional Authority

Mr Paul O'DONOGHUE

Member of Kerry County Council and South West Regional Authority

Ms Fiona O'LOUGHLIN

Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

DEUTSCHLAND

Herr Gustav BERGEMANN
Mitglied des Thüringer Landtags

IRELAND

Mr Terry BRENNAN
Member of Louth County Council

Ms Maria BYRNE
Member of Limerick City Council

Ms Mary FREEHILL
Member of Dublin City Council

Mr John LAHART
Member of South Dublin County Council

Mr Michael MCGREAL
Member of Roscommon County Council

Mr Niall MCNELIS
Member of Galway City Council

Mr John PENDER
Member of Carlow County Council

Ms Mary SHIELDS
Member of Cork City Council

Mr Barney STEELE
Member of Longford County Council

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2009

che modifica l'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati ad essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale

[notificata con il numero C(2009) 9703]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/30/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, lettera f),

visti i pareri dell'Agenzia europea per i medicinali, formulati il 10 gennaio 2008 e il 6 marzo 2008 dal comitato dei medicinali vegetali,

considerando quanto segue:

(1) «*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim» e «*Echinacea purpurea* (L.) Moench» sono conformi alle prescrizioni della direttiva 2001/83/CE. «*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim» e «*Echinacea purpurea* (L.) Moench» possono essere considerati sostanze vegetali, preparati vegetali o loro combinazioni.

(2) È pertanto appropriato includere «*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim» e «*Echinacea purpurea* (L.) Moench» nell'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e

loro combinazioni destinati ad essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale figurante nell'allegato I della decisione 2008/911/CE della Commissione ⁽²⁾.

(3) La decisione 2008/911/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/911/CE è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato come indicato nell'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato II è modificato come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42.

ALLEGATO I

Nell'allegato I della decisione 2008/911/CE, le seguenti due sostanze sono inserite dopo «*Calendula officinalis* L.»:

- «*Echinacea purpurea* (L.) Moench»
 - «*Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim»
-

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione 2008/911/CE, dopo la voce «*Calendula officinalis* L.» è inserito quanto segue:

«VOCE DELL'ELENCO COMUNITARIO ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS**Nome scientifico della pianta**

Echinacea purpurea (L.) Moench

Famiglia botanica

Asteraceae

Sostanza vegetale

Echinacea purpurea, pianta fresca

Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell'UE

BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък	LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiulių žolė
CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové	LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti
DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt	MT (malti): Echinacea Vjola
DE (Deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch	NL (nederlands): rood zonnehoeckruid
EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς	PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele
EN (English): purple coneflower herb	PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas
ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas	RO (română): iarbă proaspătă de Echinacea, pâlăria soarelui
ET (eesti keel): punane siilkübar	SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať
FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso	SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje
FR (français): parties aériennes fraîches d'échinacée pourpre	SV (svenska): röd solhatt, färsk ört
HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása	IS (íslenska): Sólhattur
IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca	NO (norsk): Rød solhatt

Preparazione(i) vegetale(i)

Succo spremuto e succo spremuto disidratato ottenuti da parti aeree fresche in fiore

Riferimento alla monografia della Farmacopea europea

Non pertinente

Indicazione(i)

Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale per il trattamento di piccole ferite superficiali.

Il prodotto è un medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego di lunga data.

Tipo di tradizione

Europea

Dosaggio specifico

Da 10 a 20 g di succo spremuto o una quantità equivalente di succo spremuto disidratato in 100 g di forma farmaceutica liquida o semisolida

Posologia specifica

Adolescenti di età superiore a 12 anni, adulti, anziani

Applicare una piccola quantità di unguento da 2 a 3 volte al giorno nella zona da trattare.

Non si consiglia l'impiego in bambini di età inferiore a 12 anni (cfr. il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego»).

Via di somministrazione

Uso cutaneo.

Durata d'impiego o limitazioni della durata d'impiego

Non utilizzare il medicinale per più di una settimana.

Se i sintomi persistono durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Ulteriori informazioni necessarie per l'uso sicuro*Controindicazioni*

Ipersensibilità alla sostanza attiva o a piante della famiglia delle Asteraceae (Compositae).

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

Se si osservano segni d'infezione cutanea, consultare un medico.

Non si consiglia l'uso in bambini di età inferiore a 12 anni, poiché la sicurezza d'uso non è stata sufficientemente documentata.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d'interazione

Non sono state segnalate interazioni.

Gravidanza e allattamento

Non ci sono dati sull'uso cutaneo durante la gravidanza o l'allattamento.

I prodotti contenenti Echinacea non devono essere applicati sul seno di donne che allattano.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Effetti indesiderati

Possono verificarsi reazioni allergiche (eruzione cutanea locale, dermatite da contatto, eczema e angioedema delle labbra)

La cui frequenza non è nota.

Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopra riportate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Sovradosaggio

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.

**VOCE DELL'ELENCO COMUNITARIO *ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS* (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM.,
RADIX****Nome scientifico della pianta***Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim**Famiglia botanica**

Araliaceae

Sostanza vegetale

Eleuterococco radice

Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell'UE

BG (bălgarski): елеутерокок, корен	LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys
CS (čeština): eleuterokokový kořen	LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne
DA (dansk): Russisk rod	MT (malti): Gherq ta' l-eleuterokokku
DE (Deutsch): Taigawurzel	NL (nederlands): Russische ginsengwortel
EL (elliniká): Πίζα Ελευθεροκόκκου	PL (polski): korzeń eleuterokoka
EN (English): Eleutherococcus root	PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano
ES (español): Eleuterococo, raíz de	RO (română): Rădăcină de ginseng siberian
ET (eesti keel): eleuterokokijuur	SK (slovenčina): Všeňojcový koreň
FI (suomi): venäjänjuuren juuri	SL (slovenščina): korenina elevterokoka
FR (français): racine d'éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)	SV (svenska): Rysk rot
HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér)	IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót
IT (italiano): Eleuterococco radice	NO (norsk): Russisk rot

Preparazione(i) vegetale(i)

Sostanza vegetale sminuzzata per la preparazione di tisane

Estratto liquido (1:1, etanolo 30-40 % v/v)

Estratto secco (13-25: 1, etanolo 28-40 % v/v)

Estratto secco (17-30: 1, etanolo 70 % v/v)

Estratto acquoso secco (15-17:1)

Tintura (1:5, etanolo 40 % v/v)

Riferimento alla monografia della Farmacopea europea

Eleutherococcus — Eleutherococci radix (rif.: 01/2008: 1419 corretto 6.0)

Indicazione(i)

Medicinale tradizionale di origine vegetale o fitoterapico tradizionale usato per i sintomi dell'astenia, quali stanchezza e debolezza.

Il prodotto è un medicinale tradizionale di origine vegetale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego di lunga data.

Tipo di tradizione

Cinese, europea.

Dosaggio specifico

Non pertinente

Posologia specifica

Adolescenti di età superiore a 12 anni, adulti, anziani

Preparazioni vegetali

Dose giornaliera

Sostanza vegetale sminuzzata in forma di tisana: 0,5-4 g

Preparazione della tisana: 0,5-4 g di sostanza vegetale sminuzzata per una infusione in 150 ml di acqua bollente.

Frequenza di somministrazione: assumere nell'arco della giornata 150 ml di tisana da ripartirsi in dosi da una a tre.

Estratto liquido: 2-3 ml

Estratti secchi (etanolo 28-70 % v/v), quantità corrispondente a 0,5-4 g di radice essicata

Estratto acquoso secco (15-17:1): 90-180 mg

Tintura: 10-15 ml

Il dosaggio giornaliero può essere assunto in dosi da una a tre.

Non si consiglia l'impiego in bambini di età inferiore a 12 anni (cfr. il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego»).

Via di somministrazione

Uso orale

Durata d'impiego o limitazioni della durata d'impiego

Non assumere per periodi superiori a 2 mesi.

Se i sintomi persistono per più di 2 settimane durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Ulteriori informazioni necessarie per l'uso sicuro

Controindicazioni

Ipersensibilità alla sostanza attiva.

Ipertensione arteriosa.

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

Non si consiglia l'impiego in bambini di età inferiore a 12 anni a causa della mancanza di dati adeguati.

Se i sintomi peggiorano durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d'interazione

Non sono state segnalate interazioni.

Gravidanza e allattamento

La sicurezza durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita.

In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l'uso durante la gravidanza e l'allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Effetti indesiderati

Possono manifestarsi insonnia, irritabilità, tachicardia e mal di testa, la cui frequenza non è nota.

Sovradosaggio

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT